

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2080)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BASADONNA, NENCIONI e PAZIENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1975

Modificazione al regime dell'IVA per le imprese artigiane minori

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, ha modificato e integrato, come è noto, alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto. Le conseguenze di queste modifiche appaiono particolarmente onerose per le imprese artigiane minori, specie per quelle la cui attività riguarda la prestazione di servizi a privati.

Il decreto istitutivo prevedeva, come è noto, un regime speciale per le imprese minori con pieno esonero da ogni formalità per quelle con un giro di affari annuo fino a 5 milioni di lire e con un sistema forfettario per quelle con un giro di affari da 5 a 21 milioni di lire.

Col decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, il regime speciale è stato abolito, tranne che per le imprese con incassi fino a lire 2 milioni che pagheranno l'IVA nella misura di lire 20.000 annue.

Ciò comporta un aumento dell'ammontare annuo dell'IVA molto oneroso, addirittura

insostenibile in questo momento di grave crisi che colpisce, in maniera particolare, la fascia delle imprese artigiane di piccole dimensioni. La legge poi prevede una sola dichiarazione annuale col pagamento del tributo in una unica soluzione, di conseguenza, piccoli operatori economici (barbieri, parrucchieri, riparatori, ecc.) con attività a prevalente incidenza dell'opera manuale, per cui la detrazione dell'imposta pagata a monte presenta uno scarso rilievo, dovranno mettere insieme somme talvolta considerevoli.

Se poi si considera che gli adempimenti richiesti risultano del tutto sproporzionati alla struttura organizzativa delle piccole imprese, si può ben comprendere il malcontento determinato tra gli operatori interessati al provvedimento. Anche perchè, a causa della recessione economica in atto, le imprese artigiane si trovano nella pratica impossibilità di apportare adeguati incrementi ai prezzi delle loro prestazioni.

Si rende pertanto necessario, per evitare ulteriori danni ad un settore che costituisce una parte rilevante del tessuto economico

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Paese, di modificare le norme vigenti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

A tal fine si propone di introdurre un criterio di gradualità nell'applicazione del tributo prevedendo una contribuzione fissa graduata in tre fasce da 2 ad 8 milioni di lire, prima di passare al regime normale di imposta.

Per le imprese artigiane infine che abbiano raggiunto un volume di affari non superiore

a lire 12 milioni per le quali è prevista una unica dichiarazione annuale col simultaneo pagamento del tributo, proponiamo che, tale pagamento, venga suddiviso in quattro rate trimestrali.

In conclusione riteniamo che, con queste modifiche, Onorevoli Senatori, si possa concorrere ad alleviare la pesante situazione di una parte notevole delle imprese artigianali la quale, peraltro, ha maggiormente risentito dell'attuale recessione economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, numero 687, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che nell'anno solare non realizzano un volume di affari superiore a 8 milioni di lire debbono versare l'imposta nella misura di lire 20.000 o di lire 100.000 o di lire 200.000 rispettivamente per un volume di affari annuo non superiore a lire 2 milioni, a lire 5 milioni ed a lire 8 milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale che deve essere redatta in conformità di uno speciale modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e presentato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora nel corso dell'anno le imprese suddette avessero eseguito versamenti di imposta in misura superiore alle suddette cifre, hanno diritto al rimborso delle corrispondenti eccedenze.

Le imprese che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 8 milioni di lire sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione di dichiarazioni periodiche, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni.

Se nel corso dell'anno il limite di 8 milioni di lire è superato, le disposizioni del precedente comma concernenti la fatturazione e la registrazione cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato e l'impresa deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere assolti secondo le modalità semplificate previste dal succes-

sivo articolo 32 e, per le operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è superato, possono essere adempiuti entro il 15° giorno del mese successivo.

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve dichiararlo all'ufficio entro il 31 gennaio ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, è aggiunto il seguente:

« Le imprese artigiane, iscritte negli albi previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 12 milioni di lire sono esonerati dall'obbligo delle dichiarazioni mensili e devono presentare la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando l'imposta in quattro rate trimestrali scadenti la prima entro il termine prescritto per la dichiarazione annuale e le altre nei successivi mesi di aprile, luglio e ottobre ».